

## **Legge regionale n. 35 del 31 dicembre 2015 – Art. 13**

### **Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.**

(...)

Art. 13 Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e Agenzia regionale reti e mobilità [33].

1. L'ente di governo del bacino unico regionale è l'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL), soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico che opera in piena autonomia funzionale, indipendenza di giudizio e di valutazione. Le deliberazioni degli organi dell'ART-CAL sono validamente assunte senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli enti locali.

2. Le funzioni dell'ART-CAL sono:

- a) la definizione periodica puntuale dei programmi di esercizio, coerentemente al Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, ai programmi approvati ai sensi degli articoli 14 e 15 e alle previsioni dei contratti di servizio di cui all'articolo 16;
- b) l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di servizio;
- c) la stipula degli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio;
- d) l'autorizzazione dei servizi a libero mercato di cui all'articolo 17;
- e) la pubblicazione annuale della relazione sugli obblighi di servizio pubblico di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;
- f) le ulteriori funzioni attribuite dall'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla presente legge;
- g) la produzione di una relazione annuale contenente i dati di sintesi sulla definizione periodica puntuale dei programmi di esercizio e sulla sua articolazione rispetto ai soggetti competenti ad effettuarla, sui contratti di cui all'articolo 16 in corso di esecuzione e di affidamento, sugli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 stipulati e da stipulare, sulle autorizzazioni di cui all'articolo 17 concesse, sulle sanzioni applicate, sulle eventuali criticità.

3. Gli organi dell'ART-CAL sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato istituzionale;
- d) il Revisore dei conti.

4. Per tutti gli organi, ad esclusione del Presidente e del Revisore dei conti, non è prevista alcuna indennità di carica. Al Presidente è dovuta una indennità di carica pari ai due terzi delle indennità dei componenti della Giunta regionale. Al solo Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute[13].

5. L'Assemblea è costituita dal Presidente della Giunta regionale, dal Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni della Calabria, ovvero da loro delegati e svolge le funzioni previste dal presente articolo. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dal suo delegato, ed esprime il proprio voto, ordinariamente per via telematica, esclusivamente nei casi previsti dalla presente legge. Il voto di ciascun componente dell'Assemblea ha un peso proporzionale alla popolazione residente nel territorio dell'ente che rappresenta; nel caso della Città metropolitana di Reggio Calabria la popolazione equivalente è data dalla somma della popolazione residente nel territorio della Città metropolitana e nel comune capoluogo [14] [30].

6. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e resta in carica per cinque anni. Nei primi tre scrutini risulta eletto il soggetto che riporta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti, mentre al quarto scrutinio risulta eletto il soggetto che riporta la maggioranza relativa dei voti. In tutti i casi in cui la carica di Presidente è vacante, il Presidente della Giunta regionale nomina senza indugio un commissario, con le stesse funzioni e lo stesso trattamento economico del Presidente, fino alla sua elezione. Il Presidente[15]:

- a) assume la rappresentanza legale dell'ART-CAL;
- b) presiede e convoca il Comitato istituzionale;
- c) assume i provvedimenti di urgenza, nelle more delle deliberazioni del Comitato istituzionale, anche nei casi in cui esso non sia regolarmente costituito.
- d) assume le funzioni che gli sono delegate dal Comitato istituzionale[16];
- e) può nominare fra i componenti del Comitato istituzionale un Vicepresidente, con funzioni vicarie, che assolve le stesse funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. La nomina, fatta salva la revoca anticipata, produce effetti entro i limiti della durata del mandato del Presidente e del mandato del componente del Comitato esecutivo nominato[16].

7. Il Comitato istituzionale è costituito dal Presidente dell'ART-CAL e da altri otto componenti dei quali:

- a) due designati dal Consiglio regionale;
- b) uno designato dalla Città metropolitana di Reggio Calabria;
- c) uno eletto dalle province;
- d) uno eletto dai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- e) uno eletto dai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- f) due eletti dall'Assemblea dell'ART-CAL.

7-bis. La designazione e le elezioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 7 sono effettuate dagli aventi diritto in sede di Assemblea, contestualmente alle elezioni di cui alla lettera f) dello stesso comma, qualora ne ricorrano le circostanze[17].

8. Le elezioni avvengono in conformità al criterio di pesatura dei voti di cui al comma 5. Ciascun componente permane in carica per cinque anni e non ha diritto ad alcun compenso. Il Comitato istituzionale si intende regolarmente costituito se si è provveduto alla designazione o elezione di almeno quattro componenti oltre il Presidente. Il Comitato istituzionale esercita le funzioni di

indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza agli indirizzi impartiti all'attività amministrativa e della gestione ai risultati. Spetta in ogni caso al Comitato istituzionale la determinazione degli aspetti concernenti la qualità, quantità e modalità di espletamento dei servizi[18].

9. Ai dirigenti dell'ART-CAL spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati[19].

9-bis. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 9, sono riservati al Direttore dell'ART-CAL:

- a) l'attuazione di tutti gli atti adottati dal Comitato istituzionale nell'ambito delle proprie competenze;
- b) l'istruttoria delle delibere del Comitato istituzionale;
- c) l'attestazione di legittimità e regolarità amministrativa e contabile delle deliberazioni del Comitato istituzionale;
- d) le determinazioni in materia di liti attive e passive nonché di conciliazioni e transazioni;
- e) la partecipazione alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e la cura dell'attuazione, verificandone il rispetto da parte dei dipendenti;
- f) le informazioni al soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- g) il monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e l'adozione dei provvedimenti motivati di rotazione del personale nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva[20].

9-ter. Il Direttore e l'eventuale Vicedirettore sono nominati con atto motivato, su proposta del Presidente dell'ART-CAL, dal Presidente della Giunta regionale, prioritariamente fra i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale della Calabria, previa pubblicazione di apposito avviso. Gli incarichi hanno la durata di anni quattro, prorogabili per una sola volta. Il dirigente regionale nominato è collocato, dalla Giunta regionale, in distacco funzionale presso ART-CAL. Nell'ipotesi di mancata individuazione del dirigente regionale, all'esito della procedura di cui sopra, si procede nelle forme e nei termini di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nel caso di vacanza di entrambe le cariche, le funzioni di direttore possono essere affidate, in reggenza, con deliberazione della Giunta regionale, a un dirigente della Regione[20].

9-quater. Il trattamento economico del Direttore, anche in distacco funzionale, e del Vicedirettore dell'ART-CAL è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore della Giunta regionale, nella misura massima. Al solo Direttore spetta una maggiorazione del 20 per cento[20].

10. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'ART-CAL può avvalersi, oltre che di una propria dotazione organica di personale, anche di personale appartenente alla Regione, ai suoi enti strumentali e agli enti locali, in posizione di distacco funzionale anche parziale[21].

10-bis. Ai funzionari dell'ART-CAL può essere delegata l'adozione di atti di mero accertamento, a contenuto vincolato o meramente esecutivi[22].

11. Il Nucleo ispettivo costituisce la struttura finalizzata al controllo della quantità e qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche delle infrastrutture tecnologiche e delle informazioni fornite dall'Osservatorio della mobilità, e articolandosi anche in sedi periferiche. Per il funzionamento del Nucleo ispettivo l'ART-CAL si avvale anche di personale della Regione e degli enti locali, in posizione di distacco funzionale anche parziale, inclusi quelli appartenenti[23]:

a) ai corpi e ai servizi di polizia provinciale, che mantengono le funzioni di espletamento dei servizi di polizia stradale, estendendo il territorio di competenza all'intero territorio regionale, in applicazione del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

b) ai corpi e ai servizi di polizia municipale, che mantengono le funzioni di espletamento dei servizi di polizia stradale, nei limiti territoriali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

12. I componenti del Nucleo ispettivo effettuano il controllo sui servizi di trasporto pubblico locale in piena autonomia, con il solo coordinamento funzionale di un soggetto scelto a sorte fra tre dei suoi componenti, designati dal Direttore, che resta in carica per tre anni non rinnovabili consecutivamente. Sul sito web dell'ART-CAL sono pubblicati cronologicamente i verbali dei controlli effettuati e il contenuto dei reclami e delle segnalazioni ricevuti dal Nucleo ispettivo e la conseguente sanzione irrogata, ovvero le motivazioni per le quali la sanzione non è stata irrogata[24].

13. Il Revisore dei conti è estratto a sorte fra i soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria), dura in carica per tre anni non rinnovabili consecutivamente e ha diritto a una indennità pari al 50 per cento di quella del Presidente del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria. Il Revisore dei conti:

a) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, anche mediante il controllo sugli atti dispositivi di spesa e sui risultati di gestione;

b) esprime parere preventivo sui provvedimenti inerenti l'ordinamento contabile e finanziario, sul bilancio preventivo e sulla compatibilità degli affidamenti di cui all'articolo 16 e degli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 con le risorse disponibili;

c) redige apposita relazione contenente le proprie valutazioni sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione;

d) segnala la necessità, ove ne ricorrano le circostanze, di incrementare le percentuali di cui al comma 16[25];

e) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

13-bis. L'ART-CAL può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 8-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 [26].

14. Al fine di garantire indipendenza di giudizio e di valutazione, la Regione e gli enti locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, separano da una parte le funzioni di gestione

della partecipazione societaria e controllo delle società partecipate che nel loro oggetto sociale prevedono servizi per la mobilità dei passeggeri e dall'altra le funzioni istituzionali connesse alla mobilità dei passeggeri. La separazione avviene sia a livello di indirizzo politico-amministrativo sia a livello di attività amministrative, assicurando che gli assessori e le strutture amministrative competenti nelle due materie siano distinti.

15. Gli oneri complessivi per i contratti di servizio di cui all'articolo 16 e per gli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 devono essere contenuti nei limiti finanziari previsti dal Programma pluriennale del trasporto pubblico locale. Il Programma tiene conto della percentuale di accantonamento annuale prevista dall'ART-CAL, di cui al comma 16, nel determinare le risorse finanziarie effettivamente disponibili per i servizi di trasporto pubblico locale.

16. Al fine di costituire un fondo di riserva per fare fronte ai possibili oneri finanziari non previsti che possono insorgere in ragione dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di servizio o delle autorizzazioni dei servizi a libero mercato, lo 0,8 per cento delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 21 è accantonato annualmente dall'ART-CAL fino a che il fondo non raggiunga la misura dell'8 per cento delle anzidette risorse. In ragione del contenzioso esistente e della valutazione della probabilità di soccombenza, nonché di altre valutazioni pertinenti, l'ART-CAL può incrementare le percentuali di cui al presente comma.

17. Le spese di funzionamento dell'ART-CAL sono assicurate in misura del 40 per cento delle risorse di cui all'articolo 21, comma 3[27].

18. Al fine di ridurre i costi connessi al funzionamento dell'ART-CAL, le cui attività sono di interesse comune della Regione e degli enti locali, essa può stipulare con le strutture amministrative della Giunta regionale convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di avvalersi per quanto necessario di servizi e forniture di cui, per ragioni di economia di scala, non sarebbe efficiente la diretta acquisizione, dietro compensazione dei costi sostenuti dalla Giunta regionale. L'ART-CAL può inoltre avvalersi del comodato d'uso gratuito di immobili della Regione e degli enti locali e, anche temporaneamente, dei veicoli di proprietà dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e polizia municipale.

18-bis. All'ART-CAL, quale ente strumentale partecipato dalla Regione Calabria, non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 [28].

19. Per quanto non disposto dalla presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva apposito regolamento che determina il funzionamento dell'ART-CAL, prevedendo eventualmente la possibilità di offrire nei limiti di legge agli enti locali assistenza tecnica connessa ai servizi pubblici locali [31].

20. Entro trenta giorni dalla costituzione dell'ART-CAL la Regione Calabria promuove il compimento di tutti gli atti necessari, nel rispetto delle disposizioni di legge, alla costituzione dell'Agenzia regionale reti e mobilità, in forma di società per azioni, i cui soci sono esclusivamente la Regione e l'ART-CAL; a tal fine, all'ART-CAL è assegnata, senza oneri a carico della stessa, la titolarità di azioni per un valore corrispondente al cinque per cento del capitale sociale.

21. La società di cui al comma 20 è costituita mediante scissione parziale della s.r.l. Ferrovie della Calabria per incorporazione del ramo d'azienda relativo alle attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture della rete ferroviaria regionale non interconnessa, trattandosi di attività afferenti a un servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Calabria.

22. L'ART-CAL delega all'Agenzia regionale reti e mobilità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), trasferendo le risorse di cui all'articolo 21, comma 1, e definendo:

- a) i servizi da mettere a gara e i relativi lotti funzionali;
- b) il contenuto dei contratti di servizio da aggiudicare;
- c) il contenuto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 1.

23. L'Agenzia regionale reti e mobilità svolge, oltre a quelle previste nel comma 22, le seguenti funzioni:

- a) cura la manutenzione e gestione della rete ferroviaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, e degli impianti e infrastrutture ad essa connessi, ed ordinariamente delle altre infrastrutture di trasporto di proprietà regionale;
- b) attua le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture di trasporto di proprietà della Regione;
- c) provvede all'acquisto del materiale rotabile nonché dei beni mobili strumentali per l'effettuazione del servizio, al fine di metterlo a disposizione dell'operatore aggiudicatario;
- d) offre servizi complementari e funzionali alle attività di trasporto.

24. Lo statuto dell'Agenzia regionale reti e mobilità prevede:

- a) quali organi dell'Agenzia:
  - 1) l'Assemblea dei soci;
  - 2) il Consiglio di amministrazione;
  - 3) il Collegio sindacale;
- b) la seguente composizione del Consiglio di amministrazione:
  - 1) il Presidente ed un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
  - 2) un componente eletto dall'Assemblea dei soci;
- c) l'assunzione, da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione, della rappresentanza legale dell'Agenzia regionale reti e mobilità;
- d) la composizione del Collegio sindacale di tre membri effettivi e due sindaci supplenti dei quali:
  - 1) due membri effettivi, tra cui il presidente, ed uno supplente sono nominati dal Consiglio regionale;
  - 2) un membro effettivo ed un supplente sono eletti dall'Assemblea dei soci.

25. La Giunta regionale definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema dello statuto dell'Agenzia regionale reti e mobilità e le modalità e i termini per la sua costituzione [32].

26. Le spese di funzionamento dell'Agenzia regionale reti e mobilità, determinate in misura del 48 per cento delle risorse di cui all'articolo 21, comma 3 sono trasferite all'Agenzia dall'ART-CAL[29].

27. In caso di inerzia dell'ART-CAL o dell'Agenzia regionale reti e mobilità nell'esercizio delle rispettive funzioni, la Giunta regionale fissa un congruo termine per provvedere. Qualora l'inerzia

perduri dopo la scadenza del termine fissato, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta che esercita i necessari poteri sostitutivi.

Note:

[13]Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 1) e 2), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della stessa legge).

[14]Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della stessa legge).

[15]Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), n. 1), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della stessa legge).

[16]Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera c), n. 2), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della stessa legge).

[17]Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della stessa legge).

[18]Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della stessa legge).

[19]Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 5 agosto 2016, n. 29 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della stessa legge).

[20]Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera f), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della stessa legge).

[21]Comma dapprima modificato dall'art. 32, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera g), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della stessa legge).

[22]Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera g), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della stessa legge).

[23]Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera h), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della stessa legge).

[24]Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera i), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della stessa legge).

[25]Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera j), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della stessa legge).

[26]Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera k), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della stessa legge).

[27]Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della stessa legge).

[28]Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera m), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della stessa legge).

[29]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera h), L.R. 5 agosto 2016, n. 29 e dall'art. 2, comma 1, lettera n), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della stessa legge).

[30]Vedi, anche, l'art. 3, comma 1, Reg. reg. 21 ottobre 2016, n. 14.

[31]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Reg. reg. 21 ottobre 2016, n. 14.

[32]In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Delib.G.R. 29 aprile 2016, n. 148.

[33]Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 marzo 2017, n. 117.

(...)